

## **Cass., civ. sez. II, del 26 marzo 2018, n. 7477**

Il primo motivo del ricorso della Banca lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 470, 484 e 487 c.c., nonché dei "principi generali in tema di acquisto della qualità di erede con beneficio di inventario". Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 2909 c.c. "in tema dei limiti dei fatti opponibili al giudicato".

Evidenziano le prime due censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, come il decreto ingiuntivo n. 569/2009 fosse stato emesso allorquando P aveva già dichiarato di accettare con beneficio di inventario e come il medesimo provvedimento monitorio, una volta notificato, fosse divenuto definitivo, per la scadenza del termine previsto per l'opposizione, prima che fossero state completate le operazioni di inventario. La ricorrente sostiene così che la P aveva ormai definitivamente acquistato la qualità di erede ed era perciò subentrata nei debiti del de cuius, senza che su questo potesse incidere la mancata redazione o il non tempestivo completamento dell'inventario.

Di tal che, la limitazione di responsabilità, che sarebbe derivata dal perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva costituita dall'accettazione con beneficio di inventario, avrebbe dovuto essere fatta valere già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudicato altrimenti formatosi a seguito della mancata opposizione al provvedimento monitorio precludeva, ad avviso della ricorrente, che la detta limitazione di responsabilità potesse essere fatta valere in sede di opposizione a precetto.

1.1. I primi due motivi, che vanno peraltro soggetti ad un rilievo di carattere pregiudiziale, sono in ogni caso da respingere.

Il Tribunale, nella sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, in conseguenza della maturata inefficacia del precetto per l'inutile decorso del termine di inizio dell'esecuzione. Tale pronuncia ha pertanto affermato che fosse venuto meno il dovere del giudice di pronunciare sul merito della domanda, essendo svanito l'interesse delle parti alla decisione, con conseguente sentenza finale di rito. Di tale sentenza le parti potevano allora dolersi nel merito in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultando invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, atteso che è comunque onere della parte, che contesti, appunto, la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478; Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 - L, 13/07/2016, n. 14341).

Essendo comunque sottratta all'ambito del devoluto in sede di legittimità, sulla base dei motivi di ricorso, la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale è coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., va ulteriormente evidenziato come spetti al giudice del merito, nel caso in cui dichiarò cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi

formalmente illogici o giuridicamente erronei, cosa che non si evince nel caso di specie (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023; Cass. Sez. 3, 14/07/2003, n. 10998).

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, ove intesi come volti unicamente a contestare la soccombenza della Banca ai soli fini della regolamentazione delle spese, si rivelano comunque infondati.

Deve essere ribadito l'orientamento di questa Corte (a far tempo da Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11030; poi Cass. Sez. 2, 09/08/2005, n. 16739; Cass. Sez. L, 06/08/2015, n. 16514) secondo cui, disponendo che "l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ... " e che questa "deve essere preceduta o seguita dall'inventario", l'art. 484 c.c. chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi. Dunque la dichiarazione di accettazione, ha ex se una propria immediata efficacia, comportando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, senza però incidere sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, la quale è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accettante "è considerato erede puro e semplice" (artt. 485, 487, 488 c.c.), come se non avesse conseguito il beneficio ab initio. D'altra parte, l'intempestivo compimento dell'inventario, se non nella eccezionale previsione dell'art. 489 c.c. (che però concerne unicamente la speciale disciplina stabilita per gli incapaci) non è inserito dall'ordinamento tra le ipotesi di decadenza dal beneficio (artt. 493, 494 e 505 c.c., tutte riferite ad altre condotte dell'erede attinenti alla fase della liquidazione e quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario), e ciò conferma che tale formalità ha natura di elemento costitutivo della fattispecie.

Va allora considerata la parallela costante interpretazione giurisprudenziale, ad avviso della quale l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione (né tale fatto sia stato rilevato d'ufficio dal giudice: Cass. Sez. Un, 07/05/2013, n. 10531), la qualità di erede con beneficio d'inventario e la correlata limitazione della responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva, coprendo il giudicato tanto il dedotto quanto il deducibile (Cass. Sez. 3, 16/04/2013, n. 9158; Cass. Sez. L, 15/04/1992, n. 4633; Cass. Sez. 3, 25/11/1988, n. 6345).

Vale tuttavia il più generale principio in forza del quale il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo, non potendo essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività. Ciò significa che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. Sez. L, 14/02/2013, n. 3667; Cass. Sez. L, 21/04/2004, n. 7637).

Ne consegue che allorché al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell'erede per un debito del cuius (nella specie, al momento della conseguita esecutorietà del decreto ingiuntivo 9 novembre 2009 per mancata opposizione nel termine) non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario da parte del chiamato all'eredità, il quale abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della responsabilità della responsabilità dell'erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.

HAI terzo motivo di ricorso deduce, da ultimo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., per avere i giudici di merito ravvisato la temerarietà dell'azione promossa dalla Banca. Tale censura è fondata. La sentenza impugnata ha evidenziato come la Banca avesse agito con grave imprudenza, intimando precetto e quindi minacciando l'esecuzione sulla base di un titolo formatosi prima della chiusura delle operazioni di inventario, dopo aver visto le proprie ragioni negate nello stato di graduazione ed allorquando alla creditrice era ben nota la correlata limitazione di responsabilità della quale la signora P poteva beneficiarsi.

Nell'accertare la responsabilità processuale aggravata della parte precettante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver intimato il pagamento di somme che sapeva essere non dovute, il giudice dell'opposizione deve comunque valutare, alla stregua della mala fede o dell'ordinaria diligenza, la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione (arg. da Cass. Sez. 3, 16/04/2013, n. 9152).